Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 5 agosto — Numero 184

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 1061 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 8 maggio 1887, n. MMDXLIV, serie 3ª (p. s.) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Chiavenna ad applicare una tassa sugli esercenti temporanei e sul commercio girovago in provincia di Sondrio;

Visto il R. decreto 8 maggio 1887, n. MMDXLV (serie 3ª, parte supplementare) che approva il regolamento per la riscossione della tassa predetta;

Viste le deliberazioni 29 febbraio 1920 e 30 aprile 1922 colle quali la Camera di commercio e industria di Chiavenna propone di modificare la tariffa approvata col decreto succitato;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della tariffa delle tasse a carico degli esercenti temporanei e del commercio girovago in provincia di Sondrio approvata con R. decreto 8 maggio 1887, n. MMDXLIV, (serie 3ª p. s.), sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. — Nei comuni della provincia di Sondrio gli esercenti temporanei di bazars e di negozi di stralcio e quelli aventi deposito o magazzino per vendita anche all'ingrosso di qualsivoglia genere pagheranno:

a) L. 15 se l'esercizio è aperto al pubblico da un giorno ad un mese;

b) L. 8 per ogni mese o frazione di mese del primo trimestre successivo al primo mese;

c) L. 20 per ogni trimestre o frazione di trimestre successivo al primo trimestre:

Art. 2. — Pel traffico ambulante di vendita con banchi fissi o mobili o con qualsiasi altro mezzo, per ogni esercizio:

L. 5 fino alla durata di tre mesi.
L. 7 fino alla durata di sei mesi.
L. 10 fino alla durata di un anno.

Art. 2.

Nel secondo capoverso dell'art. 17 del regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti temporanei e sul commercio girovago della Camera di commercio di Chiavenna, approvato con R. decreto 8 maggio 1887, MMDXLV (serie 3ª, parte supplementare), la parola *cinque* è sostituita alla parola *due*.

Art. 3.

Le disposizioni dei succitati RR. decreti 8 maggio 1887, nn. MMDXLIV e MMDXLV (serie 3ª, parte supplementare), restano in vigore in quanto non modificate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1069 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 991, ed i Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1779, 28 settembre 1919, n. 1862, e 28 ottobre 1921, n. 1631, relativi alle norme e ai programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme e programma per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, approvato con decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991 e modificato con i RR. decreti 21 settembre 1919, n. 1779, 28 settembre 1919, n. 1862 e 28 ottobre 1921, n. 1631;

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

Art. 4. — La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere della III sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o, invece di un artista libero di riconosciuta fama non residente nella città in cui hanno luogo gli esami, designato dal Ministero, dal capo di ciascun Istituto, e per ogni singola prova di esame, del professore titolare della relativa materia, salvo il disposto dell'art. 11 terzo comma, per il giudizio della seconda prova orale.

Il rappresentante del Ministero sarà presidente della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei professori titolari, esso sarà sostituito dal rispettivo aggiunto, o, in mancanza o in assenza di questi, da altro insegnante delegato dal Collegio dei professori.

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

Art. 5. — Il capo dell'Istituto e gli altri insegnanti componenti la Commissione ai sensi dell'articolo precedente si riuniranno almeno cinque giorni avanti la data di inizio degli esami per prendere visione delle domande dei candidati, per giudicare quali di questi possono essere ammessi a sostenere le prove degli esami e per determinare, in relazione alle disposizioni date dal capo dell'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991, gli opportuni accordi intorno alla vigilanza sulle prove stesse e al regolare procedimento degli esami.

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

Art. 6. — Le prove grafiche dovranno essere fatte con la continua assistenza e vigilanza di uno dei professori componenti la Commissione esaminatrice che non sia insegnante della materia che è oggetto della prova.

Le prove orali dureranno non meno di quindici minuti ciascuna, nè più di un'ora fra tutte.

Art. 11. — E' sostituito dal seguente:

Art. 11. — La Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4, giudicherà tutte le prove grafiche assegnando punti distinti per ciascuna delle prove indicate nell'annesso modello di diploma.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascun voto o voterà a numeri interi. Al giudizio dell'esame orale di storia dell'arte parteciperanno il delegato del Ministero, il capo dell'Istituto e il professore di storia dell'arte.

Al giudizio dell'esame orale di illustrazione dei saggi grafici, principii di architettura, sistemi di proiezioni o teoria delle ombre, oltre il delegato del Ministero od il capo dell'Istituto, parteciperanno i professori titolari di architettura o di prospettiva, di ornato o decorazione, di disegno, di figura o i rispettivi sostituti ai sensi dell'art. 4.

Per l'illustrazione di ciascuna delle tre prove grafiche sarà assegnato un voto distinto a numeri interi, da 1 a 10 dal delegato del Ministero, dal capo dell'Istituto e dal professore della materia cui la prova grafica illustrata si riferisce. La media a numeri interi dei tre voti così assegnati costituirà il punto della prova d'illustrazione dei saggi grafici computato in trentesimi, da riportarsi nel diploma.

Gli aspiranti non potranno essere dichiarati idonei se non conseguiranno in ciascuna prova almeno 18 punti.

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

Art. 12. — La Commissione esaminatrice verifica

anche presso ciascun Istituto le regolarità degli atti degli esami ed ha facoltà di chiamare i candidati ad esperimento di controllo delle prove grafiche di esame sostenuto.

Il capo dell'Istituto rilascia ai candidati risultati idonei il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno che sarà compilato a cura dell'Istituto, secondo l'annesso modello ed autenticato con timbro a secco del Ministero.

Articoli 13, 14 e 15. — Sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Modello.

REGNO D'ITALIA

Il presidente (o direttore) della (R.) Accademia o del (R.) Istituto di belle arti . . . . (1) . . . . ;

Veduti i risultati degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Conferisce al sig. . . . . del . . . . nato a . . . . l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

. . . . li . . . . . .

Il direttore di segreteria o segretario

. . . .

Il presidente (o direttore)

. . . .

(1) Sede dell'Istituto.

RISULTATO DEGLI ESAMI sostenuti presso (1) . . . . nei giorni . . . . dal sig. . . . . del . . . . nato in . . . .

Prove grafiche.

a) Composizione decorativa . . . . . punti . . . su 30
b) Disegno di figura . . . . . . » »
c) Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico) . . . » »
d) Disegno dal vero (pianta viva) . . . » »
e) Prospettiva delle proiezioni . . . . » »
f) Particolare modellato . . . . . . » »

Prove orali.

g) Storia dell'arte . . . . punti . . . su 30
h) Illustrazione dei saggi grafici, principî di architettura, sistemi di proiezioni e teoria delle ombre . . . . » »

Il presidente (o direttore)

. . . .

Il segretario

. . . .

Visto: il delegato del Ministero

. . . .

(1) Denominazione dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1022. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale sulla proposta del ministro dell'agricoltura, vengono modificati gli articoli 35 e 37 del regolamento organico e disciplinare della R. scuola pratica di agricoltura di Cesena, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1895, n. CCCCIV (parte supplementare).

N. 1024. Regio decreto 6 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione « Studenti eroici » di Vicenza, è eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Vicenza e ne è approvato lo statuto organico con la modifica disposta all'art. 9.

N. 1025. Regio decreto 6 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Guide », costituita col capitale nominale di L. 17.900 e destinata a favore del reggimento Cavalleggeri Guide, è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo, formato di quattro articoli e di una disposizione transitoria.

N. 1034. Regio decreto 9 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approvano alcune modificazioni allo statuto della Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio » con sede in Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1413.

N. 1037. Regio decreto 26 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Buono (Chieti) di abolire i minimi imponibili della tassa bestiame limitatamente però a tre esercizi finanziari e cioè al 1922, 1923 e 1924.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 14 aprile 1922:

Rossi cav. Michele, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 15 aprile 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Angelini cav. Ernesto, tenente colonnello, promosso colonnello e nominato comandante legione Livorno.

Anzà cav. Giuseppe, tenente colonnello, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 28 ottobre 1921 col quale veniva collocato in posizione ausiliaria, dal 1° novembre 1921.

I seguenti tenenti sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali in servizio attivo permanente con anzianità assoluta dalla data del presente decreto ed inscritti nel ruolo nell'ordine seguente:

In servizio attivo permanente:

Carta Vittorio.

Di complemento:

Agrisani Marco — Prostimo Giuseppe — Guariglia Vito — Battiati Vincenzo — Tognacci Umberto — Minasso Giacomo — Rossi Domenico.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Balsamo Crivelli patrizio milanese e dei marchesi di Zelo Surrigone cav. Lorenzo, colonnello, le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concesse coi decreti 1° settembre e 19 dicembre 1922 sono commutate in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Carini cav. Luigi, tenente colonnello, mantenuto in servizio quale invalido di guerra, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 febbraio 1922

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 25 luglio scorso in Terontola, provincia di Arezzo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 30 giugno 1922	Situazione al 10 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.610 000/232.611.000	554 012.000	580.00[illegible]
Portafoglio s/ piazze italiane	1.167.714.000	1.168.710.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.792.735 000	1.788.639 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	81 346.000	80.096.000
Circolazione	3.244 479 000	3.213.993.000
Debiti a vista	209 905 000	195.607.000
Depositi in c/c fruttifero	305.086 000	310.653.000

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 3) — 2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	188981	110 —	Scarabino Giuseppina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Bagnoli Irpino (Avellino)	Scarabino Giuseppina fu *Lorenzo*, nubile, ecc., come contro
»	100628	60 —	Bogazzi *Marco* fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Bogazzi Maria fu Giuseppe, ved. di Bogazzi Augusto, dom. a Marina di Carrara (Massa)	Bogazzi *Mirco* fu Augusto, minore, ecc., come contro
3,50 0/0	763694	80 50	Tamagni Carlo fu Luigi, dom. a Viadana (Mantova), con usufrutto vitalizio a Ceresole *Paola* fu Tommaso, ved. di Tamagni Carlo, dom. a Pinerolo (Torino)	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Ceresole *Anna-Paulina*, ecc., come contro
»	578614	42 —	Capra *Rosa* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Brovia Maria fu Giovanni, ved. Capra, moglie in seconde nozze di Carena Francesco, dom. a Sinio (Cuneo)	Capra *Giuseppina-Rosa-Margherita* fu Lorenzo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 luglio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore: [illegible] — [illegible] delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.